



Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 06 giugno 2017

# D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 30 maggio 2017 - n. 6309 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 DELLA Lombardia. Secondo bando operazione 6.4.01 «sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche» - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

> IL DIRIGENTE DI U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie:
- n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio súl sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GUCE L 352 del 24 dicembre 2013);

# Visti:

- il decreto legge 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
- la legge 57/2001 ed il DM del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- la decisione di esecuzione della commissione europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'unione europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- la decisione di esecuzione della commissione europea C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 notificata allo Stato italiano il 17 aprile 2017, comunicata in Giunta in data 4 maggio 2017:
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico del-

le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 188 -

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Considerato che le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) relativamente alla parte riguardante il controllo sul massimale, e 6 (controllo);

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589;
- attesti di non rientrare tra le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale
- attesti la loro posizione in merito alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 «definizioni» par. 2 del regolamento (UE) 1407/2013;

Dato atto inoltre che, nelle more dell'entrata in funzione dell'R-NA (Registro Nazionale Aiuti) gli uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della BDA reingegnerizzata (Banca Dati Agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore della UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio gli adempimenti in materia di BDA sopra richiamati;

Precisato che:

- non sono concessi contributi ad imprese:
  - che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
  - che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio reaionale:
- non sono erogati contributi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589;

Rilevata la necessità dei potenziali beneficiari della suddetta operazione, di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifiche disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 06 giugno 2017

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 6.500.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;

Acquisito nella seduta del 28 marzo 2017, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;

Vista la comunicazione del 19 aprile 2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando Allegato A parte integrante del presente atto di cui all'Allegato F) della d.g.r. n. 6000/2016;

## **DECRETA**

- 1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al secondo bando dell'operazione 6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;
- 2. che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) relativamente alla parte riguardante il controlo del massimale, e 6 (controllo);
- 3. di demandare al Dirigente pro tempore della UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio gli adempimenti in materia di BDA sopra richiamati;
- 4. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di  $\in$  6.500.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- 5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <a href="http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR">http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR</a>;
- 7. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, agli Uffici Territoriali Regionale e alla Provincia di Sondrio l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente Lucia Silvestri

ALLEGATO A

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

# MISURA 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"

SOTTOMISURA 6.4 "Sostegno a investimenti nelle creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"

OPERAZIONE 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"

# DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

## **INDICE**

## PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

- 1. FINALITA' E OBIETTIVI
- 2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI
- 4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE
  - 5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI
  - 5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
  - 5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
- 6. COSA VIENE FINANZIATO
  - 6.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
  - 6.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
  - 6.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE
- 7. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
  - 8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO
  - 8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
  - 8.3 SPESA AMMISSIBILE
- 9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
- 10. CRITERI DI VALUTAZIONE
- 10.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE
- 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
  - 12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
  - 12.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA
  - 12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
  - 12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
  - 12.5 MODIFICA DOMANDA, RICEVIBILITA' E ERRORI PALESI
  - 12.5.1 MODIFICA DELLA DOMANDA
  - 12.5.2 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA
  - 12.5.3 ERRORI PALESI

# 13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

- 13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
- 13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
- 14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
- 16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 17. PROROGHE
- 18. VARIANTI



12 1	DEFIN	II7IONF	DI VAR	IANTE

- 18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE
- 18.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

# 19. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

- 19.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO ......
- 19.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO.......

## PARTE II DOMANDA DI PAGAMENTO

# 20. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- 20.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO
- 20.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
- 20.3 EROGAZIONE DEL SALDO
- 21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 22. CONTROLLO IN LOCO
- 23. FIDEIUSSIONI
- 24. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- 25. CONTROLLI "EX POST"
- 26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
- 27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA
- 28. RINUNCIA
- 29. IMPEGNI
  - 29.1 IMPEGNI ESSENZIALI
  - 29.2 IMPEGNI ACCESSORI
- 30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

# PARTE III DISPOSIZIONI COMUNI

- 31. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
- 32. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
  - 32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI
  - 32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI
- 33. SANZIONI
- 34. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
- 35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

ALLEGATI

## PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

## 1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione, sostenendo la multifunzionalità dell'azienda agricola nonché la diversificazione dei servizi offerti, contribuisce a migliorare, anche attraverso investimenti innovativi, le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e ad incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato stesso.

Il sostegno all'introduzione e allo sviluppo delle attività agrituristiche accompagnerà le imprese agricole nel percorso di diversificazione, ponendo particolare attenzione alle attività che sfruttano le potenzialità territoriali e rispondono alle esigenze espresse dai mercati e dai consumatori, sempre più orientati verso nuovi servizi (agricoltura sociale, attività didattiche e dimostrative, terapie e attività assistite con animali).

# 2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si attua su tutto il territorio regionale.

## 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) impresa agricola individuale,
- b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.

# 4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- 1. essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP1, anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente
- 2. essere in possesso del certificato di connessione in corso di validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al fabbricato oggetto di richiesta di finanziamento.

# 5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, verranno finanziate in maniera prioritaria le domande che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

- 1. La superficie agricola utilizzata (SAU) in Regione Lombardia dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori delle aree C e D;
- 2. L'investimento è realizzato nella sua interezza nelle aree C e D.

Qualora i due criteri sopra citati non fossero contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle aree A e B. Le domande che rientrano nella aree A e B saranno finanziate solo dopo avere assicurato il finanziamento delle domande ricadenti in area C e D.

# 5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi sono ammissibili solo se realizzati sul territorio della Regione Lombardia.

Sono ammissibili gli interventi dell'elenco sottostante che sono commisurati e coerenti rispetto all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

 ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo² di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art.2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.



- realizzazione di volumi tecnici<sup>3</sup>, ampliamento e adeguamento di servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per l'attività agrituristica;
- 3. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
- 4. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, panchine, ecc.).

## **5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili a contributo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non sono ammissibili:

- 1. nuova costruzione di fabbricati;
- 2. acquisto di terreni e fabbricati;
- 3. investimenti realizzabili con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- 4. opere di manutenzione ordinaria;
- 5. interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- 6. Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)
- 7. ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- conversione di fabbricati agricoli o porzione di essi finanziati con la misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 in fabbricati ad uso agrituristico;
- 9. costruzione di scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non direttamente connessi all'attività agrituristica;
- 10. interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati e impianti utilizzati per l'attività agrituristica in combinazione con altre attività aziendali. Non sono ammissibili le opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (tetto, caldaie, altri impianti generici);
- 11. interventi relativi ad attività non previste nel certificato di connessione.

# 5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

# Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa, dal:
  - a) committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
  - b) direttore dei Lavori al Comune, negli altri casi;
  - c) tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune;
- 2) per l'acquisto degli impianti, la data del documento di trasporto.

<sup>3</sup> Volume tecnico: volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 175, del 21 gennaio 2015 Urbanistica.



# **6. COSA VIENE FINANZIATO**

## 6.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- 1. la progettazione degli interventi proposti;
- 2. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Le spese devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

# Le spese:

- possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL;
- sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammissibile relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Le percentuali massime delle spese generali non sono calcolate a scaglioni di spesa.

# Opere

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali
Fino a 100.000,00	8,00 %
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00 %
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00 %
Oltre 500.000,00	3,00 %

# Impianti

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali
Fino a 100.000,00	3,00 %
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00 %
Oltre 500.000,00	1,00 %

Le spese devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- · per la costituzione di polizze fideiussorie.

# 6.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del decreto n. 6354 del 5 luglio 2016, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **200 €** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

# 6.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.



# 7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a disposizione per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a 6.500.000 € e qualora ne ricorrano le condizione in relazione alle richieste presentate, può essere incrementata nella percentuale massima del 15%.

- 9 -

Nell'ambito di tale dotazione, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, è garantita una riserva fino alla concorrenza di 130.000 € per le domande presentate dai richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale e con tutti gli investimenti ricadenti nelle aree interne selezionate dell'Alta Valtellina (Comuni di: Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e della Val Chiavenna (Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna).

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

# 8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

#### **8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO**

L'aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale.

## **8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, considerata spesa non ammissibile, è il seguente:

	Localizzazione della totalità degli interventi oggetto di contributo (opere e impianti)		
Tipo di impresa o di società richiedente	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna (di cui all'Allegato B del PSR 2014/20)	
Condotta da agricoltore che non ha beneficiato del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013	35%	45%	
Condotta da giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 precedentemente alla presentazione della domanda*	45%	55%	

<sup>\*</sup>Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di cui al presente bando, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Il contributo non potrà comunque essere superiore a 200.000 € per impresa unica conformemente al regolamento "de minimis" (Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).

Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis" (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.



Ai sensi della Legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

#### 8.3 SPESA AMMISSIBILE

La spesa minima ammissibile è pari a 20.000 € per le domande classificate nelle aree C e D ed a 40.000 € per le domande classificate nelle aree A e B.

## 9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. E' quindi vietato richiedere tali agevolazioni per gli interventi finanziati.

# **10. CRITERI DI VALUTAZIONE**

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 5. L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica;
- localizzazione dell'intervento;
- caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

# **10.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

Codice	Elementi di valutazione		Non cumulabilità
Requisiti	qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica	70	
1	Investimenti su fabbricati aziendali identificati nel certificato di connessione	30	
1.1	Aziende che non hanno percepito finanziamenti per l'agriturismo (misura 311A) nella programmazione 2007 - 2013	14	
1.2	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 50 anni		con 1.3
1.3	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 10 anni		con 1.2
1.4	Intervento di recupero del fabbricato da utilizzare ai fini agrituristici che contempli più del 70% della spesa ammissibile in opere edili		
1.5	Azienda agricola con almeno 3 ettari di SAU (aree C e D) in Regione Lombardia		con 1.6
1.6	Azienda agricola con almeno 30 ettari di SAU (altre aree) in Regione Lombardia		con 1.5
2	Modalità organizzative e servizi innovativi	18	



2.1	Investimenti finalizzati esclusivamente per servizi di attività sociale erogativa ai	9	
	sensi della D.g.r. 3387/15 del 10/04/2015  Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione		
2.2	dei servizi agrituristici differenti	6	con 2.3
2.3	Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei soli prodotti aziendali	4	con 2.2
2.4	Risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell'acqua del rubinetto o uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo	2	
2.5	Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati da materie e fonti rinnovabili)	1	
3	Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già attività agrituristica)	12	
3.1	Attività sociale erogativa accreditata	6	
3.2	Servizio di alloggio agrituristico/agricampeggio	4	
3.3	Altri servizi agrituristici	2	
4	Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale	10	
4.1	Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)	4	
4.2	Investimenti per impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda (impianti a legna; cippato, biomassa, pannelli solari, ecc.)	3	
4.3	Investimenti per impianti volti al risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell'acqua del rubinetto o uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo	2	
4.4	Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati, da materie e fonti rinnovabili)	1	
5	Localizzazione dell'intervento	20	
5.1	Aree svantaggiate di montagna	20	con 5.2
5.2	Aree protette (parchi naturali o riserva naturali, parchi regionali e nazionali) e aree Natura 2000	11	con 5.1
6	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	10	
6.1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno dell'Operazione 6.1.01	4	con 6.2
6.2	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (computate le persone non le quote societarie)	3	con 6.1
6.3	Azienda in area svantaggiata di montagna (oltre 50% SAU in Regione Lombardia)	3	con 6.4
6.4	Azienda in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000 (oltre 50% SAU in Regione Lombardia)	3	con 6.3
6.5	Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.	3	con 6.6
6.6	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS) e/o di marchio Ecolabel turistico	3	con 6.5
		100	

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a 10 punti, assegnati nell'ambito della categoria "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti".

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

## 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 7481 del 29 luglio 2016 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

## 12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

## 12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal 7 luglio 2017 alle ore 12,00 del 11 settembre 2017.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

# 12.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è realizzato l'intervento.

# 12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SisCo) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, previa delega, dei CAA e di professionisti del comparto agricolo registrati in SisCo e iscritti all'albo Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari e Veterinari.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "elDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le ore 12.00 dell'11 settembre 2017.



In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SisCo, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema SisCo entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

#### 12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la seguente documentazione:

- A) Relazione tecnica (allegato 1 alle presenti disposizioni attuative) che illustra:
  - gli investimenti richiesti e la loro correlazione con le attività previste nel certificato di connessione;
  - gli elementi qualitativi richiesti in relazione ai criteri di valutazione indicati nel precedente paragrafo 10.1, corredati, se necessario, dei documenti occorrenti alla verifica (ad esempio, documentazione comprovante l'adesione ad una rete d'imprese);
- B) **Progetto delle opere edili,** a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti;
- C) Computo metrico analitico estimativo delle opere edili, redatto a cura del progettista di cui alla precedente lettera B, utilizzando i codici e i prezzi unitari del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia abbattuti del 20% o, in alternativa, il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%, indicando l'anno di riferimento; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezziario della CCIAA della provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezziario della CCIAA della Provincia di Milano. Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai preventivi di cui alla successiva lettera E), può essere effettuata l'analisi dei prezzi; o preziari ufficiali più dettagliati
- D) Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, in corso di validità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; il titolo abilitativo dovrà avere data successiva a quella del rilascio del certificato di cui al paragrafo 4 punto 2).
- E) Preventivi di spesa:
  - per acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle
    voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla precedente lettera C), tre preventivi di spesa, unitamente a una
    nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo. La scelta non
    deve essere giustificata se considerato il preventivo con il prezzo più basso;
  - per acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture
    preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un preventivo,
    unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla precedente lettera B), che attesti l'impossibilità di
    individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una
    specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti fra di loro;
- comparabili
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
- F) Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari".

- G) In alternativa, copia della richiesta di autorizzazione inviata al proprietario: in questo caso l'autorizzazione deve essere trasmessa prima della conclusione dell'istruttoria, pena la non ammissibilità degli investimenti. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>4</sup> (allegato 2) alle presenti disposizioni attuative) di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali;
- H) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**<sup>5</sup> del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «**de minimis**» (allegato 5 alle presenti disposizioni attuative);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>6</sup> del rappresentante legale dell'impresa controllante/controllata dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 6) alle presenti disposizioni attuative);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di aiuti di stato illegali e incompatibili con il mercato interno (clausola Deggendorf) e per le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente (allegato 7);
- K) Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000. Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat
  tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla
  conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

L'autocertificazione di cui ai punti G, H/I, J è da presentare obbligatoriamente.

# 12.5 SOSTITUZIONE DOMANDA, RICEVIBILITA' E ERRORI PALESI

# 12.5.1 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

# 12.5.2 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990.

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

# 12.5.3 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SisCo. L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.



- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 12.2 e 12.3.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

# 13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione istituisce con apposito atto un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli UTR e dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio. I Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli UTR e il Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio individuano, nell'ambito delle proprie strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione.

## 13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di **ricevibilità** delle domande, trasmette agli UTR/Provincia di Sondrio gli elenchi delle domande per la verifica della completezza della documentazione e l'istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio verificano la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4 ed il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4.

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 12.4 o il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile di Operazione che, direttamente o avvalendosi degli UTR/Provincia di Sondrio, comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

# 13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese<sup>7</sup> della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto<sup>8</sup> e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10.1;
- la determinazione della percentuale di contributo in riferimento alla "localizzazione della totalità degli interventi oggetto di contributo (opere e impianti)", così come specificato al paragrafo 8.2.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Responsabile di Operazione direttamente o per il tramite dell'UTR/Provincia di Sondrio chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali è disposta la **non finanziabilità** della domanda.

Il Responsabile di Operazione o l'UTR/Provincia di Sondrio che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nella relazione tecnica, di cui alla lettera A del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative.

 $<sup>^{7}\,</sup>la\,verifica\,della\,ragione volezza\,delle\,spese\,proposte,\,valutata\,tramite\,il\,raffronto\,di\,tre\,preventivi\,di\,spesa;$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, abbattuti del 20% o, in alternativa, il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%, indicando l'anno di riferimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dai Dirigenti UTR e la Provincia di Sondrio redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e vistato dai Dirigenti.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo Tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività:

- redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi;
- incarica i Dirigenti degli UTR e della Provincia di Sondrio di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio approvato dal Gruppo Tecnico, sottoscritto dagli istruttori e vistato dai Dirigenti.

Il Dirigente UTR/Provincia di Sondrio trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro dieci giorni dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando, tramite PEC, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, direttamente al Dirigente UTR/Provincia di Sondrio e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione.

Se il richiedente presenta osservazioni, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige una proposta di verbale di istruttoria, che tiene conto di tali osservazioni, motivandone il loro accoglimento o non accoglimento.

Il Responsabile di Operazione, tramite il supporto del Gruppo Tecnico, valuta le proposte delle istruttorie e gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

# 13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 21/12/2017. I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

# 14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Alla scadenza prevista dalle disposizioni attuative per la conclusione delle istruttorie (comprensivo della procedura di riesame), il Gruppo Tecnico verifica tutte le domande e gli esiti delle istruttorie e attraverso la predisposizione di un atto finale, rassegna le proprie valutazioni al Responsabile di Operazione.

Il Responsabile di Operazione, acquisito l'atto finale, predispone e approva il decreto con il quale definisce i seguenti elenchi:

- 1. domande non ammissibili all'istruttoria;
- 2. domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate in due elenchi secondo le modalità di cui al paragrafo 5 e secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10.1;
- 4. domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo le modalità indicate al precedente punto 3 con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso evidenziando la quota di cofinanziamento comunitario.
- 5. domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.



# 15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL entro il 31/01/2018 e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale internet di Regione Lombardia;
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

• informazioni relative ai contenuti del bando

Responsabile di Operazione Lucia Silvestri Lucia\_Silvestri@regione.lombardia.it Tel 02.6765.5756 Referente tecnico Marina Ragni Marina\_Ragni@regione.lombardia.it Tel.02.6765.2761

assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate

Numero Verde 800 131 151 sisco.supporto@regione.lombardia.it

## **16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

possibilità di proroga di seguito indicate.

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo **14**.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e sono conformi all'oggetto progettuale. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le

# 17. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può usufruire di una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Per le sole domande presentate da aziende delle zone svantaggiate di montagna, la proroga può avere durata massima di dodici mesi, in considerazione delle sfavorevoli condizioni pedoclimatiche.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata all' UTR/Provincia di Sondrio che, istruita la richiesta, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e UTR/Provincia di Sondrio.

# 18. VARIANTI

# 18. 1. DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.



#### 18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il beneficiario deve presentare, tramite SisCo, alla Regione Lombardia un'apposita domanda di variante con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 corredata da:

- 1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2. documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo.

La realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SisCo della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 18.3.

 $La\ domanda\ di\ variante\ pu\`o\ essere\ presentata\ unicamente\ con\ riferimento\ alle\ domande\ istruite\ e\ finanziate.$ 

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

## 18.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il responsabile di Operazione ricevuta la domanda di variante incarica l'UTR/Provincia di Sondrio per l'istruttoria della stessa ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è concessa a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie indicate nel progetto esecutivo;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'UTR/Provincia di Sondrio, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione. Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la variante; in ogni caso aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione al beneficiario. Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

# 19. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

# 19.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

# 19.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare a SisCo apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.



Il Responsabile di operazione, che può avvalersi dell'UTR/Provincia di Sondrio, valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in SisCo una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

- 1) la non autorizzazione al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- 3) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante. Nel caso di autorizzazione al subentro informa l'UTR/provincia di Sondrio.

Il subentrante deve presentare a SisCo la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e 12.3.

Il Responsabile di operazione anche avvalendosi dell'UTR/Provincia di Sondrio, provvede all'istruttoria della domanda, e nei casi di istruttoria positiva aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

#### PARTE II DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente avviso.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

# 20. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su SisCo, può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- 1. anticipo,
- 2. stato avanzamento lavori (SAL),
- 3. saldo.

L'anticipo e lo stato di avanzamento lavori sono alternativi; i beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che per l'istruttoria delle domande di anticipo, SAL e saldo si avvale dell'UTR/Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'UTR/Provincia di Sondrio che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 20.1, 20.2, 20.3 e 21 redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dai Dirigenti responsabili.

L'UTR/Provincia di Sondrio comunica tramite SisCo, il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera il contributo ammissibile a seguito dell'esame della domanda di oltre il 10%, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.



Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli UTR/Provincia di Sondrio verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia<sup>9</sup>, Durc<sup>10</sup>, ecc.).

#### 20.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria,** l'erogazione di un anticipo, pari al **50%** dell'importo del contributo concesso.

Il pagamento è disposto dall'Organismo Pagatore Regionale che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SisCo agli uffici dell'Amministrazione competente, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 25, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- 2. dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- 3. nel caso di opere edili (strutture), certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 1) o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

L'UTR/Provincia di Sondrio comunica tramite SisCo, il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

# 20.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari che non hanno ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento OPR di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SisCo, agli uffici dell'UTR/Provincia di Sondrio, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta
  fornitrice con l'indicazione del codice CUP del progetto ammesso a contributo. Le fatture devono essere registrate
  in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR Operazione 6.4.01". L'inserimento del
  codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- tracciabilità dei pagamenti effettuati. A tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti riportanti l'indicazione del codice CUP del progetto ammesso a contributo devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- 3. computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)



L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell'importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria;
- le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione sia conforme ai sopra richiamati punti 1), 2) e 3).

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

L'UTR/Provincia di Sondrio comunica tramite SisCo, il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

#### 20.3 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SisCo, l'UTR/Provincia di Sondrio, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello Allegato n. 4 alle presenti disposizioni attuative;
- fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta
  fornitrice con l'indicazione del codice CUP del progetto ammesso a contributo. Le fatture devono essere registrate
  in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR Operazione 6.4.01". L'inserimento del
  codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- 3. tracciabilità dei pagamenti effettuati. A tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti riportanti l'indicazione del codice CUP del progetto ammesso a contributo devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- 4. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
- 5. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
- 6. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
- segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività agrituristica ai sensi dell'art. 154 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" presentata al Comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività agrituristica, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
- 8. dichiarazione del Comune della regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- 9. relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- relazione tecnica finale redatta dal beneficiario relativa agli investimenti realizzati oggetto di finanziamento che evidenzi le modifiche apportate rispetto al progetto finanziato;
- dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;

12. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 23, lettera b).

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

# 21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'istruttoria implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ"). L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e
  riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento
  alle varianti autorizzate:
- i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- sia presentata la documentazione di cui al paragrafo 23;
- gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

L'UTR/Provincia di Sondrio comunica tramite SisCo, il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

# 22. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 21 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto. Le verifiche di cui al paragrafo 21 sono previste per le aziende estratte a controllo da parte dell'ATS (Agenzia Tutela Salute).

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando. Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige e sottoscrive il relativo verbale, controfirmato dal Dirigente responsabile.



# 23. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell' Organismo Pagatore Regionale;
- b) altri casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'UTR/Provincia di Sondrio, dall'Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

# 24. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'UTR/Provincia di Sondrio trasmette alla ATS (Agenzia Tutela Salute) l'elenco delle domande di contributo finanziate. L' ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008). L' ATS inoltra all'UTR/Provincia di Sondrio l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

## **25. CONTROLLI EX POST**

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale tramite l'UTR/Provincia di Sondrio effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato non subisca, nei dieci anni successivi alla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo nel caso di opere e impianti fissi e nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo nel caso di dotazioni, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la destinazione agrituristica e la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati;
  - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

# **26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1. perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 16, fatte salve le possibilità di proroga di indicate al paragrafo 17;
- 3. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa e comunque inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.2;
- 4. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 29.1;
- 6. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- 7. non veridicità delle dichiarazioni presentate<sup>11/12</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o

8. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 29.2.

## **27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è dell'Organismo Pagatore Regionale.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Operazione o l'Organismo Pagatore Regionale nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

## 28. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SisCo.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 30.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'UTR/Provincia di Sondrio abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

# 29. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.



#### 29.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e l'utilizzo degli investimenti finanziati per l'esercizio dell'attività agrituristica oggetto del finanziamento. Nel caso di:
  - opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
  - dotazioni (macchine, attrezzature, impianti mobili e semi mobili), per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.
- c) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- d) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate, con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- e) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.3;
- f) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.3, nei termini stabiliti.

# 29.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS (Agenzia Tutela Salute) a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 24; la verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
- c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.3.

# 30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013,

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2. ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- 3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- 4. proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta a SisCo allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

## PARTE III DISPOSIZIONI COMUNI

## 31. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

#### Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

#### **Customer satisfaction**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

#### 32. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato attivare i rimedi amministrativi/giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente, come di seguito indicati.

# **32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

# O IN ALTERNATIVA

# **32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione. Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.



# 33. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato da OPR per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

# 34. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Il D.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

# Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SisCo (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

# Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

# Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.



# Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

# Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti cosi come previsti dall'art.7 del D.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

# **35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA**

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione, tramite SisCo, delle domande Venerdì 7 luglio 2017		
Data fine periodo di presentazione, tramite SisCo, delle domande	Lunedì 11 settembre 2017 ore 12,00	
Termine per invio alla Regione dei verbali di istruttoria delle domande; entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	Giovedì 21 dicembre 2017	
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	Entro il 31/01/2018	
Termine per la realizzazione degli interventi	Ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	



# ALLEGATO 1 – RELAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PROPOSTI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

# 1. L'AZIENDA AGRICOLA E L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

- l'attività agricola e la connessione con i servizi agrituristici;
- il mercato di riferimento, la principale clientela servita e i canali promozionali utilizzati.

Indicare, in caso di servizio di somministrazione di pasti e bevande la quota di prodotti propri e il canale di approvvigionamento della quota di prodotti provenienti dal territorio (v. art. 157 L.R. 31/2008).

- 2. DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI RICHIESTI E LORO CORRELAZIONE CON LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL CERTIFICATO DI CONNESSIONE.
- 3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI RICHIESTI IN RELAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL PRECEDENTE PARAGRAFO 10.1.
- 4. PREVISIONE DI SPESA E DESCRIZIONE E DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)		
	Anno 1	Anno 2	Totale
Costo complessivo			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

# 5. DESCRIZIONE DELLE DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)				
	Finanziamento comunitario	Risorse proprie	Ricorso al credito	Altro	Totale

Luogo,	
	Firma del dichiarante
data,	

ALLEGATO 2 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Alla Regione Lombardia
And regione comparate
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche".
<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'</b> (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
II/la sottoscritto/anato/a a
Provincia il// residente nel Comune diProvincia
via
Codice fiscale, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
, Codice
fiscale, con riferimento alla domanda di contributo n.
, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.  DICHIARA
di:  avere  non avere richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati allo sviluppo di attività agrituristiche anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo,
data,



# ALLEGATO 3 – VARIANTI, di cui al paragrafo 18.2

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo			]	

Luogo,	
data,	Firma del dichiarante

ALLEGATO 4 - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICHIESTA DI SALDO, di cui al

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 09 giugno 2017

paragrafo 20.3	
Alla Regione Lombardia	ì
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche".	2020. Operazione 6.4.01
<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'</b> (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)	
II/la sottoscritto/anato/a a	
Provinciail/ residente nel Comune di	
Provincia via	
Codice fiscale, in qualità di titolare/legale rappresenta	
fiscale, con riferimento alla domanda	di contributo n
presentata il/, essendo a conoscenza di quanto sattuative in oggetto,	stabilito dalle disposizion
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o us dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provve emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.	
DICHIARA	
di non avere percepito un contributo finalizzato allo sviluppo di attività agrituristiche attra corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.	averso altre fonti di aiuto

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante	



ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS	
	Alla Regione Lombardia

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche".

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS' (ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)

II/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente									
Il Titolare / legale	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.			
rappresentante dell'impresa									
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.			

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa								
Impresa	Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica							
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.		
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA						

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR	

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 5);

☐ che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente<sup>13</sup>, altre imprese.

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

## **DICHIARA**

🗆 che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle

Sezione A –	Natura	dell	'impresa

Dati impresa

Codice fiscale

quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 6:								
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)								
Anagrafica impresa controllata								
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica						
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.			

🗀 che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia
per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 6:

Partita IVA

<sup>13</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 5bis sez. A)



(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'imp	resa che esercita il controllo sull	la richiedente				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				
Sezione B - Rispetto c	<u>lel massimale</u> ario <i>(anno fiscale)</i> dell'impresa ra	annresentata i	nizia il / / e terr	mina il	/ /	·
□ <b>2.1</b> - che all'impre	esa rappresentata <b>NON È STATO</b> alcun aiuto 'de minimis', tenuto	CONCESSO n	ell'esercizio finanziario co	orrente e r	nei du	e esercizi
•	esa rappresentata <b>SONO STATI</b> i seguenti aiuti 'de minimis', tenu					

 $<sup>^{14}</sup>$  In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 5bis, Sez. B)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 5 bis Sez. B)

# (Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo	Provvedimento di concessione	Reg. UE 'de	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto
_	'de minimis'		che prevede l'agevolazione	e data	minimis' <sup>16</sup>	Concesso	Effettivo <sup>17</sup>	merci su strada per conto terzi
1								
2								
3								
	TOTALE							

Saziona	C -	cattori in	cui opera	l'impresa
sezione	L –	Sellonin	cui opera	i impresa

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 5bis Sez.B).



#### ALLEGATO 5bis – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

# Esempio calcolo importo "de minimis" nel triennio

	Anno	Anno	Anno	Contributo	Calcolo importi	Anno concessione
	concessione	concessione	concessione	richiesto	richiesti e	2017 (Esercizio
	2014	2015	2016	nel 2017	concessi in	finanziario n)
	(Esercizio	(Esercizio	(Esercizio	(Esercizio	regime <i>de</i>	Contributo
	finanziario	finanziario	finanziario	finanziario	<i>minimis</i> , nel	ammissibile in
	n - 3)	n - 2)	n - 1)	n)	triennio	regime de minimis
Contributo	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000
concesso in	50.000	50.000	0	150.000	200.000	150.000
regime de minimis (€)	0	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000
111111111111111111111111111111111111111	0	50.000	150.000	200.000	400.000	0
	0	50.000	0	160.000	210.000	150.000 ricalcolato*

<sup>\*</sup>Si evidenzia che se con la nuova concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto all'importo in eccedenza.

# Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

# Art. 2 par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

# Sezione B: Rispetto del massimale

• Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

· Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

• Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

# Esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€



Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

# Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (art. 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
  acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato
  subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e
  commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000€, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.

# ALLEGATO 6 - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

II/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica								
Il Titolare / legale	Nome e cognome	nato/a il	nel Comune di		Prov.			
rappresentante dell'impresa								
	Comune di residenza CAP		Via		n.	Prov.		

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa								
Impresa	Denominazione/Ragione sociale	Forma giuridica						
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.		
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA						
CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente								

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico						
Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL			

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);



_	CH		_		1
ונו	( н	ПΔ	к	Δ	•

$\square$ 1.1 - che all'impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO	nell'esercizio finanziario	corrente e nei due	esercizi
finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.			

□ 2.2 - che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato	Ente	Riferimento normativo/ amministrativo	Provvedimento di concessione e	Reg. UE	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto
	concesso il 'de minimis'	concedente	che prevede l'agevolazione	data	minimis' <sup>19</sup>	Concesso	Effettivo <sup>20</sup>	merci su strada per conto terzi
1								
2								
3								
то	TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

# **AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo,	
	Firma del dichiarante
data,	

 $<sup>^{18}</sup>$  Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)





	GATO 7 - DICH Ficoltà)	HIARAZIONE SOSTITUTIVA PE	R LA CONCESSION	E DI AIUTI DI :	STATO (clausola	Deggendorf/impresa
Il sot	ttoscritto					
	,	(Nome Cognome)				
nato	/a a	(Comune)	( (Prov	_) il '.)	///	/ mm/aaaa)
resid	lente in		(	_)		
		(Comune)	(Prov	.) (Via, Piaz	za, ecc.)	(Num)
in qua	ılità di:					
□ le	egale rappres	entante della società				
	-0	(Ragione sociale)				
□ ti	tolare dell'im	presa				
	tolare dell'illi	(Denominazione)				
	and a feet	(Denominations)	, ,			
con s	ede in:		_ ()	() (i = Di = = = = =		(0)
		(Comune)	(Provincia)	(Via, Piazza, e	cc.)	(Numero)
Tel.			_ C.F./P.IVA:			
		icazione, sotto la propria res aci e forma atti falsi, ai sensi o	•	-	-	a carico di chi rilascia
	amministraz normativa s	trare tra le imprese che si tr tione controllata, di concorda tatale vigente;	ato preventivo o in	qualsiasi altr	a situazione equ	ivalente secondo la
		e ricevuto altri "aiuti di Stato' ere sullo stesso progetto di cu			i 'de minimis' o l	Fondi UE a gestione
	a valere sull come da ele e si impegna	evuto altri "aiuti di Stato" o co o stesso progetto di cui si chi nco seguente e di cui è in grad ad aggiornare ogni eventuale cui al presente bando.	ede il finanziament do di produrre, se r	o che riguard ichiesto, la do	ano i seguenti co cumentazione gi	osti e relativi importi ustificativa di spesa,



Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
		€,	//
		€,	//
		€,	//

# DICHIARA INOLTRE

ai fini dell'erogazione dell'agevolazio	ne
☐ di essere	☐ di non essere
destinatario di un ordine di recupero un aiuto illegale e incompatibile cor	o pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara n il mercato interno
Deve essere sottoscritta una sola alte	ernativa. Se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero:
☐ di aver rimborsato per intero l	'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero
☐ di aver depositato l'intero imp	orto oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato
	SI IMPEGNA
a ripresentare la presente dichiarazio dichiarazione in occasione di ogni su	one qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente eccessiva erogazione
Luogo,	Figure del distriction
data,	Firma del dichiarante

# **ALLEGATO 8 – SCHEDA INFORMATIVA**

Тітого	OPERAZIONE 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"
Di cosa si tratta	Contributi per la valorizzazione dell'attività agrituristica; in particolare attraverso ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Impresa agricola individuale e società agricola di persone, capitali o cooperativa
Quali Benefici/Quanti fondi sono Messi a disposizione	Sostegno alla multifunzionalità e alla diversificazione dell'attività agricola. Contributo massimo 200.000 € Dotazione finanziaria complessiva pari a 6.500.000 euro
COSA/QUANTO PUÒ OTTENERE CIASCUN PARTECIPANTE	Contributo massimo 200.000 € nel rispetto del "de minimis"
COSA VIENE FINANZIATO E IN CHE MISURA	Contributo a fondo perduto in conto capitale per ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico nella percentuale:  - del 35% per impresa in zona non svantaggiata  - del 45% per impresa condotta da giovane agricoltore  - del 45% per impresa in zona svantaggiata  - del 55% per impresa condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata
QUANDO BISOGNA PRESENTARE LE DOMANDE	Dal 7/07/2017 alle ore 12.00 del 11/09/2017
Come presentare la domanda	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SisCo) entro le ore 12.00 del 11/09/2017 previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato allegando la documentazione di cui al paragrafo 12.4 delle disposizioni attuative
COME SONO SELEZIONATE LE DOMANDE	L'istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Operazione, che si avvale del Gruppo Tecnico di cui al paragrafo 11 delle disposizioni attuative, sulla base delle attività svolte a livello territoriale dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio. Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 5 delle disposizioni attuative.  L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:  requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica localizzazione dell'intervento caratteristiche del richiedente e dell'azienda
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda  • Numero Verde 800 131 151  • sisco.supporto@regione.lombardia.it  Per informazioni e segnalazioni relative al bando  Responsabile di Operazione  Lucia Silvestri Lucia_Silvestri@regione.lombardia.it  Tel. 02.67655756  Referente tecnico  Marina Ragni Marina_Ragni@regione.lombardia.it  Tel. 02.67652761

Nota: La presente scheda informativa <u>non ha valore legale</u>. Si rinvia al testo del decreto di approvazione del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.